



REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO ITALIANO DI SAN LAZZARO

Articolo 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento attua le norme dello Statuto sociale del Corpo Italiano di San Lazzaro ed è stato approvato congiuntamente con lo Statuto dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'agosto 2021 e ratificato dall'Assemblea Nazionale nel maggio 2022.

Articolo 2 STRUTTURA DEL CORPO

1. La struttura del Corpo Italiano di San Lazzaro si articola su due livelli: nazionale e locale (Gruppi locali), entrambi dotati di autonomia giuridica, organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.
2. Possono costituirsi dei Distretti tra regioni limitrofe qualora una o più di esse abbia associazioni (qui denominate Gruppi) attive sul territorio per un maggiore coordinamento. La costituzione di un Distretto, in forma operativa o giuridica va deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale.
3. Ogni livello è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale e modalità di finanziamento propri in accordo con il presente Statuto ed i regolamenti del Corpo.

Articolo 3 SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE

1. Il Corpo tiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale ed individua le politiche generali, promuove e sviluppa il Corpo nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, ammette ed esclude i Gruppi, istituisce le Delegazioni ed i Distretti, promuove l'immagine unitaria del Corpo, approva gli statuti locali, esercita il controllo sui Gruppi, le Delegazioni ed i Distretti, come previsto da regolamento associativo.
2. Ogni altra funzione è attribuita al livello locale.
3. Per quanto attiene l'attività internazionale la stessa, in via eccezionale, può essere svolta dai Gruppi locali e dai Distretti solo previo accordo con il Comando Nazionale.
4. I Gruppi ed i Distretti, costituiti dalle associate presenti sul territorio di competenza, vi rappresentano il CSLI e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.

Articolo 4 SIMBOLO ASSOCIATIVO

Il simbolo del Corpo Italiano di San Lazzaro è lo scudo CSLI. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di

tutelare il simbolo e l'immagine nazionale ed internazionale del Corpo Italiano di San Lazzaro e della Lazarus Union in Italia, eventualmente emanando un apposito regolamento sulla disciplina del simbolo associativo. L'adozione o l'uso del logo-marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto e del regolamento specifico, alle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi del Corpo, determina provvedimenti disciplinari. Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del logo, che è depositato e registrato e tutelato ai sensi di legge. In particolare, i Gruppi, Distretti e Delegazioni possono utilizzare il logo sopra indicato entro i limiti e con le modalità specifiche previste, ciò per la evidente necessità di omogeneità d'uso, evitarne l'uso improprio, di chiarezza verso terzi, di evitare confusione con altre organizzazioni che possano avere emblemi in parte simili.

Articolo 5 I GRUPPI

1. Possono essere associate al Corpo Italiano di San Lazzaro, in qualità di Soci Collettivi, ovvero Gruppo, le Organizzazioni di Volontariato che si ispirano ed operano in conformità ai Principi Fondamentali, al presente Statuto e al Codice Etico CSLI.

2. I Gruppi hanno un proprio statuto che ne regola la vita associativa valorizzando le caratteristiche peculiari e recependo i principi basilari dello Statuto Nazionale. Lo statuto è adottato dall'Assemblea Locale dei Soci a maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale previa verifica del recepimento dei principi basilari dello Statuto Nazionale nonché della compatibilità con la struttura organizzativa e funzionale del Corpo Italiano di San Lazzaro. Lo statuto delle OdV deve essere conforme alle norme vigenti del Terzo Settore.

3. Sono organi essenziali dei Gruppi:

- a) l'Assemblea Locale;
- b) il Consiglio Direttivo Locale;
- c) il Capogruppo (Presidente).

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi associativi possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

4. Il Capogruppo, in quanto Presidente, è il legale rappresentante del Gruppo CSLI e dirige l'attività secondo le modalità previste dallo Statuto godendo di ampia autonomia gestionale ed operativa, cura i rapporti con le realtà istituzionali e rappresentative del Terzo Settore e della società civile locale. Mantiene il rapporto con il Comando Nazionale da cui può ricevere deleghe per l'adempimento di specifiche attività ed incarichi.

5. L'istituzione dei Gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 6 I DISTRETTI

1. I Distretti sono le articolazioni di coordinamento di livello regionale o interregionale della struttura del Corpo Italiano di San Lazzaro e sono espressione dei Gruppi a livello territoriale.

2. Fanno parte del Distretto tutti i Gruppi CSLI presenti sul territorio di competenza.

3. Per la costituzione di un Distretto devono essere presenti sul territorio di una o più regioni limitrofe almeno 5 Gruppi associati al Corpo Italiano di San Lazzaro. Il requisito può essere derogato dal Consiglio Direttivo Nazionale, valutando caso per caso specifiche situazioni territoriali.

4. L'istituzione dei Distretti è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale può promuovere lo scioglimento o la modifica dei Distretti.

6. Il Distretto è presieduto dal Comandante di Distretto che è eletto dai Gruppi facenti parte del Distretto stesso.

Articolo 7 LE DELEGAZIONI

1. La Delegazione del Corpo Italiano di San Lazzaro sono un insieme di Soci i quali, non avendo i requisiti per costituire un Gruppo o partecipare alle attività del Gruppo di appartenenza perché residenti altrove, vuole promuovere il Corpo rappresentandolo sul territorio in maniera direttamente dipendente dal Comando Nazionale.

2. Le Delegazioni partecipano alla Consulta Nazionale.

3. L'istituzione delle Delegazioni è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 8 IL COMANDO NAZIONALE

1. Il Comando Nazionale formula la missione e la politica del Corpo Italiano di San Lazzaro, elabora la struttura e la cultura necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, definisce i criteri che regolano i rapporti con i terzi, i Soci ed il personale dipendente.

2. Sono organi del Comando Nazionale:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) il Comandante di Corpo;
- e) la Consulta Nazionale;
- f) il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- g) il Comitato Tecnico Scientifico.

3. Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'associazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il più alto organo rappresentativo del Corpo Italiano di San Lazzaro.

2. L'Assemblea Nazionale è costituita da un rappresentante per ogni Gruppo e dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Un rappresentante aggiuntivo scatta, successivamente, ogni 120 soci, sino ad un massimo di cinque.

3. L'Assemblea Nazionale:

- a) definisce la missione, la politica e la strategia del Corpo;
- b) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo nonché il bilancio sociale;
- e) approva il Codice etico del Corpo e le sue modifiche;

f) discute le proposte della Consulta Nazionale;

g) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

4. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo, la Consulta Nazionale, ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione è disposta dal Presidente Nazionale tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 (uno) dei componenti, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

6. L'Assemblea Nazionale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, da uno o due Vice Presidenti Nazionali, un Segretario Generale e dai Consiglieri Nazionali fino ad un massimo di nove membri in totale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale tra i Soci aderenti alle Organizzazioni di Volontariato associate e che abbiano almeno un anno di anzianità associativa.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Corpo Italiano di San Lazzaro in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Nazionale;

b) delibera il piano nazionale delle attività e delle conseguenti iniziative formative;

c) approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea Nazionale;

d) fissa le quote sociali annuali e l'importo della tessera associativa nazionale;

e) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto acquisito il parere favorevole della Consulta Nazionale;

f) istituisce i Gruppi e le Delegazioni del Corpo;

g) concede e revoca l'utilizzo dell'emblema e del logotipo identificativo;

h) coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale;

i) decide sulle proposte di commissariamento avanzate dai Consigli Direttivi Locali;

j) può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti del Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;

k) può autorizzare la costituzione dei Distretti, indicando la competenza territoriale.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica quattro anni. I membri possono essere rieletti.

Articolo 11

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante del Corpo Italiano di San Lazzaro.

2. Il Presidente Nazionale:

- a) rappresenta il Corpo Italiano di San Lazzaro sia in Italia che all'estero;
- b) rappresenta tutti i Soci del Corpo Italiano di San Lazzaro;
- c) cura, coadiuvato dal Comandante di Corpo, i rapporti con gli altri Corpi nazionali e gli organi della Lazarus Union, e siede nei relativi consessi come rappresentante del Corpo Italiano di San Lazzaro;
- d) cura i rapporti con le autorità istituzionali della Repubblica Italiana e con gli altri enti ed associazioni esterni.

3. Il Presidente Nazionale può individuare tra i due Vice Presidenti il proprio vicario, che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Consiglio Direttivo Nazionale, ed al Comandante di Corpo.

4. Il Presidente Nazionale è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica quattro anni e può essere rieletto. Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Nazionale.

5. Il Presidente Nazionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Nazionale, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno metà dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale, e l'immediata indizione delle elezioni.

Articolo 12 IL COMANDANTE DI CORPO

1. L'incarico di Comandante di Corpo viene ricoperto abitualmente, ove non deciso diversamente, dal Presidente Nazionale.

2. Il Comandante di Corpo:

- a) presiede l'Esecutivo Nazionale ed esplica le sue attività seguendo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) mette in pratica le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed i mandati affidatigli dall'Assemblea Nazionale;
- c) coordina le attività operative del Corpo Italiano di San Lazzaro.

3. Ove l'incarico di Comandante di Corpo non coincida con quello di Presidente Nazionale, esso è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che può revocarlo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il Comandante di Corpo decade al momento della decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale che l'ha nominato.

4. Il Comandante di Corpo nomina e revoca i membri dell'Esecutivo Nazionale, costituito dai responsabili di aree e settori funzionali alle attività ed agli obiettivi associativi.

Articolo 13 RUOLO DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Il Comitato Esecutivo Nazionale persegue le finalità e svolge le sue attività mediante:

- a) la determinazione dei piani di lavoro attuativi dei deliberati assembleari;
- b) l'attribuzione a singoli membri di specifici incarichi di attività;
- c) la promozione e l'istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro, per lo studio di argomenti specifici o per l'organizzazione di attività di interesse comune;
- d) la realizzazione di Conferenze di organizzazione;
- e) l'organizzazione di incontri tra i Gruppi, per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di nuove sperimentazioni;
- f) la predisposizione di strumenti atti a favorire lo sviluppo associativo;

- g) l'organizzazione della partecipazione dei Gruppi alle iniziative internazionali della Lazarus Union;
- h) l'avvio di forme di collaborazione con altri Enti finalizzate alla realizzazione degli scopi statuari;
- i) l'adesione a reti associative nazionali.

Articolo 14

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha dai tre ai cinque componenti, che nella prima loro riunione eleggono il Presidente.
2. Il Collegio delibera:
 - a) sui ricorsi dei Gruppi contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) sulle controversie, rimesse al suo giudizio, fra Gruppi ed organi del Comando Nazionale;
 - c) sulle controversie tra Gruppi.
3. Il suo giudizio è inappellabile.

Articolo 15

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato svolge un ruolo di consulenza culturale e scientifica in relazione ai programmi definiti dal Corpo.
2. I membri sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dello stesso, del Presidente Nazionale o dell'Assemblea Nazionale. L'appartenenza al Comitato è riservata a persone di provata competenza ed alto livello professionale o scientifico. Essere membri del Comitato costituisce un segno di apprezzamento e prestigio.
3. Il Comitato potrà al suo interno articolarsi in settori od aree disciplinari.

Articolo 16

CONTROLLO SUI DISTRETTI ED I GRUPPI

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale esercita il controllo sui Distretti vigilando sulla loro attività anche ai fini della verifica dell'esecuzione dei deliberati nazionali.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, inoltre, vigila sulle attività dei Gruppi delegando a ciò, ove ritenuto opportuno, uno o più dei propri componenti, i quali possono effettuare ispezioni, inchieste e audizioni e riferire sugli esiti.

Articolo 17

ADESIONE AD ENTI INTERASSOCIATIVI

1. I Gruppi associati possono aderire ad enti interassociativi purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle del Corpo Italiano di San Lazzaro.
2. Le associate che intendono aderire ad enti interassociativi ne fanno preventiva istanza, corredata dallo statuto dell'ente, al Comitato Esecutivo Nazionale che può esprimere il parere entro il termine di 30 giorni.
3. Decorso il termine, nei successivi trenta giorni, il Comitato Esecutivo Nazionale, decide sulla istanza in base allo Statuto nazionale ed i propri regolamenti e ne dà comunicazione all'associata. In caso contrario il silenzio equivale ad assenso.

4. Le associate del Corpo Italiano di San Lazzaro già appartenenti ad enti interassociativi ne danno comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale a cui trasmettono lo statuto dell'ente, copia della domanda e del provvedimento di ammissione, al fine della verifica di compatibilità prevista dal presente Regolamento.

5. Il Comitato Esecutivo Nazionale identifica gli enti interassociativi a cui le associate possono aderire senza autorizzazione dandone solo comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 18 ADESIONE DEI GRUPPI

1. Possono aderire al Corpo Italiano di San Lazzaro, quali associate, le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, dallo Statuto nazionale o dai regolamenti nazionali e che abbiano condiviso con i propri organismi il Codice Etico del Corpo.

2. Per essere associate al Corpo Italiano di San Lazzaro, le organizzazioni devono essere in possesso dei requisiti da almeno un anno, salvo che sia dimostrato che esse si siano formate da un gruppo di almeno 5 Soci CSLI.

3. Le organizzazioni vengono ammesse al Corpo Italiano di San Lazzaro con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia statuto e atto costitutivo;
- b) relazione sulla attività passata e/o programmata dell'Organizzazione;
- c) eventuale certificato di iscrizione allo specifico registro previsto per legge secondo la natura dell'organizzazione (adesempio: APS, Cooperativa sociale, Società di Mutuo Soccorso, impresa sociale, ente filantropico, altri ETS)
- d) elenco delle cariche sociali;
- e) copia del verbale con il quale l'organo associativo competente ha deliberato la domanda di ammissione;
- f) eventuali questionari predisposti dal Corpo Italiano di San Lazzaro.
- g) certificato penale e carichi pendenti del presidente designato dell'associazione

5. Le associate devono versare una quota di adesione nazionale determinata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

6. Le associate sono invitate, con diritto di voto, alla Assemblea Nazionale ed alle Assemblee dei Distretti dove le stesse svolgono in prevalenza la loro attività.

Art. 19 AMMISSIONI DI NUOVI SOCI. PROCEDURA

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in merito all'ammissione di un'Associazione quale Gruppo associato. Il Consiglio può porre la condizione che l'Assemblea associativa modifichi lo statuto per allinearlo allo statuto tipo del Corpo. È comunque necessario che lo Statuto possieda già le caratteristiche previste dalla normativa per le Organizzazioni di Terzo Settore.

Articolo 20 DOVERI DEI GRUPPI

Nel rispetto dei doveri indicati nello Statuto, i Gruppi associati al Corpo Italiano di San Lazzaro:

- a) partecipano alle iniziative organizzate dal Corpo Italiano di San Lazzaro e dai suoi organi territoriali;
- b) comunicano al Presidente Nazionale ed al Distretto competente le iniziative e le manifestazioni organizzate di particolare rilievo;
- c) comunicano al Comitato Esecutivo Nazionale ed al Distretto competente le modifiche delle cariche associative e le variazioni di struttura ed organizzazione, con relativa documentazione. Comunicano altresì, entro 60 gg. dalla variazione, le eventuali modifiche statutarie;
- d) comunicano annualmente al Presidente Nazionale ed al Distretto competente il numero e il nominativo dei soci sostenitori e volontari iscritti negli appositi registri (opportunamente informati) trasmettendo i relativi elenchi per via telematica o tramite posta elettronica, nel rispetto della normativa sul diritto alla riservatezza. L'elenco dovrà riportare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo mail, codice fiscale, la specifica se soci sostenitori o volontari operativi;
- e) si rendono disponibili a condividere il bilancio associativo, o altra documentazione amministrativa, se richiesto dal Comitato Esecutivo Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) comunicano l'adesione ad enti interassociativi al fine dell'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento;
- g) condividono con soci e volontari il Codice Etico del Corpo Italiano di San Lazzaro in tutte le sue parti;
- h) nel caso in cui il Gruppo intenda costituire un nucleo operativo o promuovere la costituzione di una nuova Associazione nella regione di appartenenza, deve attivare una consultazione preventiva con il Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 21 AUTONOMIA DEI GRUPPI

1. I Gruppi, ovvero le associate, sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non entri in contrasto con le norme statutarie, e regolamentari e con le delibere degli organi associativi e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale o internazionale.

2. Qualora le associate se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di Legge, possono essere sottoposte da parte del Comando Nazionale ad un periodo di affiancamento per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti e per adottare eventuali azioni migliorative secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.

3. Il Comando Nazionale, ove ritenuto necessario, prescrive all'associata un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà le azioni da intraprendere.

Articolo 22 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTE TESSERAMENTO

Le Associate devono versare la quota associativa annuale al Comando Nazionale. La scadenza dei versamenti è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 23 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA PER ESCLUSIONE E MOROSITÀ

1. Qualora ricorrano i presupposti previsti dallo Statuto o dai regolamenti nazionali per l'esclusione di una Associata, il Comitato Esecutivo Nazionale trasmette gli atti al Consiglio Direttivo Nazionale, proponendo l'esclusione dell'Associata.

2. Il Comitato Esecutivo Nazionale può disporre la sospensione cautelare dell'Associata e, in ogni caso, fissa un termine per la presentazione di una memoria difensiva. Scaduto il termine la proposta viene portata all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Nel caso in cui vi sia un provvedimento di sanzione dell'Autorità giudiziaria o amministrativa, il Comitato Esecutivo Nazionale, o il Consiglio Direttivo Nazionale, possono disporre d'ufficio la sospensione cautelare dell'associata ed avviare il procedimento di esclusione.

4. In caso di morosità dell'Associata nel versamento del contributo annuale, il Segretario Generale deve dare comunicazione entro 60 gg. dalla scadenza del termine di pagamento al Presidente Nazionale che procede all'invio della diffida o sollecito alla associata. Trascorsi inutilmente 30 gg. dal ricevimento della diffida il Comitato Esecutivo Nazionale sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale la proposta di esclusione.

Articolo 24

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER RECESSO

1. La perdita della qualità di aderente di un Gruppo per recesso, dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo Nazionale, viene immediatamente comunicata alla Associata interessata ed eventualmente al Distretto territorialmente competente.

2. La dichiarazione di recesso non è accolta nel caso in cui sia già stato avviato il procedimento di perdita della qualità di associata per morosità o esclusione. Nella delibera del Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere eventualmente indicata la manifestata volontà dell'Associata di recedere dal Corpo Italiano di San Lazzaro.

Articolo 25

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE PER CESSATA ATTIVITÀ E PER SCIoglimento

Qualora il Comando Nazionale accerti che il Gruppo, la Delegazione o il Distretto abbia cessato l'attività per un periodo superiore ad un anno, oppure che sia stata formalmente sciolta, presentano proposta documentata al Comitato Esecutivo Nazionale che la sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale delibera la perdita della qualità di Associata.

Articolo 26

RICORSO AL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo Nazionale che determinano la perdita della qualità di aderente, il Gruppo può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa, pena l'inammissibilità del ricorso. Fa fede la data della comunicazione.

2. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede legale del Corpo Italiano di San Lazzaro.

Articolo 27

ENTRATE E PATRIMONIO

Il patrimonio del Corpo Italiano di San Lazzaro, che è autonomo da quello dei singoli Gruppi - o Associate - e da quello dei Distretti, è costituito:

- a) dalle quote sociali versate dalle associate;

- b) da beni mobili ed immobili di proprietà del Corpo Italiano di San Lazzaro a qualsiasi titolo pervenuti ad essa;
- c) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- d) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati;
- e) da tutta la documentazione prodotta e conservata nell'archivio storico, di deposito e corrente.

Articolo 28

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. I Gruppi (Associate) partecipano attraverso il proprio Capogruppo (Presidente) o, in alternativa, nominano con delibera consiliare il delegato tra i propri soci.
2. Un socio può essere delegato da una e una sola associata.
3. Non possono nominare delegati le associate sospese o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti dalla diffida e comunque prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
4. L'eventuale sostituzione di un delegato per impossibilità a partecipare deve avvenire con la nomina di altro delegato tra i soci della stessa associazione e, solo in questo caso, in deroga alla delibera consiliare richiesta per la nomina. La delega deve essere firmata dal Presidente della associata.

Articolo 29

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale via email e pubblicazione sul sito web almeno 20 gg. prima dalla data fissata, ai Gruppi.
2. In caso di convocazione su richiesta dei Gruppi, la richiesta deve pervenire con unica lettera raccomandata, o via PEC sottoscritta dai Presidenti di tali Gruppi. Il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto prontamente della richiesta di convocazione e delibera la data dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi.
3. La convocazione indica: sede, data, ora di inizio dei lavori, ordine del giorno. L'Assemblea potrà essere prevista in modalità virtuale o a distanza.
4. Il Presidente Nazionale comunica inoltre ai Gruppi il numero dei delegati spettanti sulla base dello Statuto nazionale.

Articolo 30

COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale – nominata dall'Assemblea Nazionale - si insedia durante lavori assembleari in tempo utile per predisporre le liste ai fini delle votazioni per il rinnovo degli organismi nazionali.
2. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali. Nomina nel proprio seno un Presidente ed un Segretario.
3. La Commissione Elettorale riceve dal Segretario Generale le candidature per l'elezione degli organi nazionali, verifica l'eleggibilità dei candidati, il possesso dei requisiti dallo Statuto nazionale e dal presente Regolamento e predispone le liste.

4. La Commissione Elettorale adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti

5. La Commissione Elettorale al termine dei lavori redige un verbale da consegnare al Segretario Generale contenente le liste dei candidati.

6. La Commissione elettorale dirime le eventuali controversie interpretative che insorgono durante le operazioni elettorali

Articolo 31

SCRUTATORI PER LE VOTAZIONI PALESI

Gli scrutatori per le votazioni palesi sono eletti dall'Assemblea Nazionale all'inizio dei lavori fra i presenti. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali. Procedono al controllo delle votazioni palesi contando, se necessario, il numero dei delegati favorevoli, contrari ed astenuti e riportando il risultato al Segretario Generale ai fini della stesura del verbale. Questa modalità può avvenire in modalità virtuale.

Articolo 32

SCRUTATORI VOTAZIONI SEGRETE PER SCHEDA

1. Gli scrutatori per le votazioni segrete sono eletti, all'inizio dei lavori dall'Assemblea Nazionale, fra i presenti, in numero minimo di tre. Non possono farne parte i candidati alle cariche nazionali.

2. La Commissione nomina fra i componenti un presidente ed un segretario per la redazione del verbale di scrutinio.

3. Gli scrutatori ricevono dalla Commissione elettorale le liste dei candidati per gli organismi nazionali e predispongono il materiale per le operazioni di voto.

4. L'orario di apertura e chiusura delle votazioni viene stabilito dall'Assemblea che delibera altresì il Regolamento per le votazioni, che potranno tenersi in modalità virtuale tramite PEC o altri strumenti telematici.

5. Alla fine delle operazioni di voto la Commissione elettorale redige il verbale di scrutinio contenente i risultati elettorali. Le schede elettorali vengono conservate nell'archivio del Corpo Italiano di San Lazzaro fino ad esaurimento del mandato.

6. Il Segretario Generale provvede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 33

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto per appello nominale a discrezione del Presidente Nazionale o del Segretario Generale o su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei delegati. Quando le votazioni riguardano le elezioni delle cariche sociali o singole persone, il Congresso adotta il voto per scheda. Dei lavori dell'Assemblea Nazionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 34

CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI

1. Per l'elezione degli Organi Nazionali in sede di Assemblea Nazionale i Gruppi presentano le candidature dei propri Soci complete di dati anagrafici e delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di ineleggibilità ed autocertificazione del casellario giudiziale, inoltrandole per iscritto al Segretario Generale ed al Presidente Nazionale almeno 30 gg. prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

2. È possibile presentare dei singoli nominativi o delle liste complete che abbiano almeno 5 nominativi con la suddivisione dei ruoli. Nel caso in cui sussistano sia delle candidature singole che delle liste, sarà l'Assemblea Nazionale a valutare l'elezione dei componenti.

3. È possibile presentare una lista già formata che comprenda candidati di più Gruppi se questa è trasmessa dal candidato Presidente.

Articolo 35 **ELEZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI**

1. I candidati o la lista che ottengono il maggior numero di voti vengono eletti al Consiglio Direttivo Nazionale fino a coprire tutti i posti disponibili. I candidati non eletti vengono inseriti in una graduatoria di riserva, ordinata in base al numero di voti ricevuti, in ordine decrescente. È consentita l'elezione di una sola lista; tuttavia, è possibile eleggere sia una lista che singoli candidati.

2. Per l'elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

3. In caso di vacanza comunque determinatasi di uno o più posti delle cariche sociali nazionali, subentra nella carica il candidato non eletto che segue nella relativa graduatoria.

Articolo 36 **MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO**

1. Il voto segreto è espresso su scheda. La scheda riporta esclusivamente la dicitura dell'elezione per la quale è utilizzata e l'elenco delle candidature in ordine alfabetico. L'espressione di voto per un numero di candidati superiore a quello consentito rende nulla la scheda. L'organizzazione del seggio elettorale deve garantire spazi per l'espressione e la segretezza del voto.

2. Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea può deliberare il ricorso a diverse forme di espressione del voto segreto.

3. In apertura dei suoi lavori, l'Assemblea approva, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il Regolamento per lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione agli Organismi nazionali da parte dell'Assemblea.

Articolo 37 **DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI**

1. Le dimissioni dei Consiglieri nazionali e dei componenti dei Collegi nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti vengono comunicate al Presidente Nazionale il quale né dà immediata comunicazione a tutti gli Organismi nazionali ed ai Gruppi locali. La presa d'atto delle dimissioni viene messa all'ordine del giorno nella prima riunione utile dell'organismo di appartenenza.

2. Le dimissioni dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Vicepresidenti, vengono immediatamente comunicate a tutti i Gruppi ed i Distretti. La presa d'atto delle dimissioni viene messa all'ordine del giorno della

prima riunione utile del Consiglio Direttivo Nazionale che provvede, ove possibile, alla sostituzione del componente dimissionario.

3. Le dimissioni del Presidente nazionale comportano le dimissioni di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale. Vengono immediatamente comunicate a tutti gli Organismi nazionali ed i Gruppi locali e portate all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale che indice una nuova elezione.

4. Le dimissioni sono efficaci al momento della presa d'atto dell'organo di appartenenza ovvero dell'organo che lo ha eletto.

Articolo 38 **ASSEMBLEA NAZIONALE: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO**

1. L'Assemblea è convocata con email e pubblicazione sul sito web almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata.

2. I nominativi dei delegati devono essere comunicati al Presidente Nazionale almeno 3 gg. prima della data fissata per l'Assemblea.

3. Le associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con il versamento della quota annuale.

4. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche, i rappresentanti delle Delegazioni e dei Distretti sono invitati ad essere presenti, ed è facoltà del Presidente o del Segretario di dare la parola a chi, non associato, ne faccia motivata richiesta.

Articolo 39 **PAST PRESIDENT**

I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale partecipano al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, sempre che non ne facciano parte quali componenti effettivi.

Articolo 40 **BILANCI E RELAZIONI DI ATTIVITÀ DEL LIVELLO LOCALE**

Le Assemblee Locali e Distrettuali hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno una relazione delle attività e di portare in Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo annuale, nonché il bilancio preventivo, per eventuali verifiche ed osservazioni.